



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Guida all'adozione del verde

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 10.04.1995

In vigore dal 31.07.1995

Modificato, limitatamente alla lettera a) dell'art. 3, con deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 26.06.1995

A cura del Settore Qualità urbana e sport



INDICE

Art. 1	Finalità	4
Art. 2	Individuazione degli interventi.....	4
Art. 3	Soggetti ammessi.....	4
Art. 4	Oggetto degli interventi.....	5
Art. 5	Concorso dell' Amministrazione comunale	5
Art. 6	Oneri a carico del soggetto assegnatario	6
Art. 7	Modalità di assegnazione degli interventi	6
Art. 8	Durata della gestione	7
Art. 9	Controlli	7

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento si inserisce nell'ambito degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto del Comune di Sesto San Giovanni tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto e protezione dell'ambiente urbano.

Art. 2 Individuazione degli interventi

- 2.1. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità indicate nel precedente articolo, con atto della Giunta Comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, vengono individuate nell'ambito del territorio comunale, apposite aree verdi la cui manutenzione, gestione e cura possano essere affidate, con le modalità previste negli articoli seguenti, a soggetti che operino in regime di volontariato.
- 2.2. Nell'individuazione di tali aree la Giunta Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione e superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta al fine di rendere efficace l'azione intrapresa.
- 2.3. Annualmente, entro il mese di ottobre, la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie scelte discrezionali e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, può apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del precedente comma 1.
- 2.4. Con appositi e idonei mezzi di comunicazione, l'Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza il programma di interventi approvato e le condizioni di assegnazione delle aree.

Art. 3 Soggetti ammessi

- 3.1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 2, i sotto elencati soggetti:
 - a. le organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della Legge Regionale 24.7.1993 n. 22, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell'art. 6 della L. n. 266/1991;
 - b. cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
 - c. associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
 - d. istituti scolastici o singole classi;
 - e. singoli cittadini.
- 3.2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta, entro i termini previsti dall'Amministrazione, contenente tutte le informazioni specificate negli avvisi e comunicati emanati ai sensi del precedente art. 2, comma 4.
- 3.3. Tali avvisi o comunicati dovranno prevedere almeno che il richiedente specifichi:
 - a. tipologia dell'associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente



- comma 1;
- b. numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- c. proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- d. indicazione dei mezzi economici e strumentali disponibili e di quelli richiesti all'Amministrazione per la gestione dell'intervento.

Art. 4 Oggetto degli interventi

- 4.1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini, sono finalizzati a creare le condizioni di una reale gestione delle aree verdi all'uopo individuate.
- 4.2. A tale fine si possono distinguere, in linea di massima, le seguenti forme gestionali:
 - a. manutenzione ordinaria dell'area assegnata;
 - b. piantumazione, previo accordo con l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione;
 - c. sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;
 - d. laboratori di botanica e giardinaggio;
 - e. educazione al corretto uso del verde.
- 4.3. L'atto di assegnazione disposto dall'Amministrazione Comunale può concernere una o più delle forme sopra previste: il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione saranno contenute nella convenzione di cui al successivo articolo.

Art. 5 Concorso dell'Amministrazione comunale

- 5.1. Nei limiti e alle condizioni stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire le risorse materiali occorrenti alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.
- 5.2. In particolare ai soggetti assegnatari potranno essere attribuiti, in funzione dello scopo da perseguire:
 - a. risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute nella apposita convenzione di cui al successivo art. 7;
 - b. uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;
 - c. coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civile contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.

- 5.3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.
- 5.4. La Giunta Comunale, nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, deve valutare se tutte o parte delle risorse materiali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti secondo turnazioni e modalità meglio stabilite nella convenzione prevista dall'art. 7.
- 5.5. L'Amministrazione Comunale nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.
- 5.6. Qualora l'Amministrazione Comunale organizzi un determinato corso di preparazione o di aggiornamento e ritenga che lo stesso sia essenziale per rendere possibile o maggiormente efficace la gestione di uno specifico intervento, può prevedere nella convenzione di cui all'art. 7 l'esclusione di personale volontario che non abbia partecipato ai suddetti corsi.

Art. 6 Oneri a carico del soggetto assegnatario

- 6.1. I soggetti assegnatari debbono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione di cui al successivo art. 7.
Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.
- 6.2. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata dall'Amministrazione Comunale e comunicata al soggetto assegnatario, con apposito atto può essere pronunciata la decadenza della assegnazione.
- 6.3. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.
- 6.4. La convenzione di cui all'art. 7 può prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario in relazione alla specificità dell'intervento assegnato.

Art. 7 Modalità di assegnazione degli interventi

- 7.1. La Giunta Comunale, con apposito atto, assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse all'Amministrazione Comunale.
- 7.2. L'istruttoria condotta dagli uffici competenti dovrà tendere essenzialmente a verificare, dall'esame della documentazione prodotta, ovvero anche con contatti diretti con il



richiedente, se quest'ultimo abbia requisiti tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma dell'Amministrazione Comunale.

7.3. Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- a. valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento così come proposto nella richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 3.3, lettera c.;
- b. struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
- c. iscrizione dell'associazione nell'albo specifico;
- d. esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasione;
- e. esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
- f. istituti scolastici o singole classi;
- g. partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti.

7.4. L'istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste di assegnazione. La Giunta Comunale delibera nei successivi 30 giorni. I termini previsti dal presente comma sono stabiliti ai sensi e per gli effetti della Legge 10/08/1990, n. 241.

7.5. Gli uffici competenti all'istruttoria, entro i 30 giorni successivi alla esecutività della delibera di cui al comma precedente, dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta specificandone le motivazioni.

Art. 8 Durata della gestione

8.1. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione di cui al precedente art. 7 e non può essere di durata superiore ad anni tre.

8.2. La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all'amministrazione dell'ente, può - motivandone le ragioni - interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato.

Art. 9 Controlli

9.1. Nella deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 7.1, viene individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

9.2. La convenzione prevede le forme e le cadenze di tali controlli che non potranno comunque avvenire in misura inferiore di tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.

- 9.3. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni della convenzione, il responsabile del procedimento procederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di giorni 15.
- 9.4. Quando per effetto dei controlli svolti venga accertata una delle situazioni di cui al precedente art. 6, il responsabile del procedimento, con adeguata relazione, chiederà alla Giunta Comunale di deliberare uno dei provvedimenti previsti nell' articolo medesimo.